



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 13 - POLITICHE DEL FARMACO, FARMACOVIGILANZA, FARMACIA
CONVENZIONATA**

Assunto il 01/03/2018

Numero Registro Dipartimento: 56

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1775 del 13/03/2018

**OGGETTO: CONCORSO STRAORDINARIO FARMACIE - PRESA D'ATTO SENTENZA TAR
CALABRIA N. 408/2018.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con DGR n.1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul suppl. str. n.2 del 22/01/2013 del B.U.R.C. – n.3 del 18/01/2013 – Parte III, è stato indetto il pubblico Concorso Straordinario per l'assegnazione di Sedi Farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria;
- con DDG n.6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n.65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria di merito definitiva dei vincitori;
- con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n.102 del 18 ottobre 2016 Parte II - è stato aggiornato l'elenco delle Sedi Farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria attualmente *in itinere*;
- con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla rettifica della graduatoria dei vincitori;
- con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed al conseguente aggiornamento dell'elenco delle Sedi disponibili per l'assegnazione;
- con DDG n. 8131 del 24 luglio 2017 - avente ad oggetto "*Concorso Straordinario Sedi Farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria – Assegnazione Sedi Farmaceutiche a seguito del primo interpello*" - si è provveduto ad assegnare le Sedi Farmaceutiche alle associazioni vincitrici;

DATO ATTO CHE l'associazione prot. n. 000599 - 18-02-2013 - 180, costituita dai farmacisti:

- Dott.ssa Emanuela Gabriele, nata a Cosenza (CS) il 6 febbraio 1975, C.F. GBRMNL75B46D086F – referente;
- Dott.ssa Sabrina Silvia Gabriele, nata a Cosenza (CS) il 31 dicembre 1973, C.F. GBRSRN73T71D086B;

ha partecipato al Concorso Straordinario sopracitato classificandosi alla posizione n. 67 della graduatoria di cui al DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, ed in forza del sopracitato decreto dirigenziale n. 8131/2017 risulta assegnataria della 1^a Sede Farmaceutica rurale sussidiata del Comune di Isca sullo Jonio (CZ) – sede vacante - ubicata alla Via Tommaso Campanella n. 113;

DATO ATTO altresì che:

- relativamente alle Sedi Farmaceutiche resesi vacanti, l'art. 110 del T.U.LL.SS. (R. D. 27.7.1934 n. 1265 e succ. modif.) sancisce in capo al nuovo titolare, assegnatario della sede a seguito di procedura concorsuale, *«l'obbligo (.....) di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli oneri, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio»*;
- con riferimento alla sopracitata Sede Farmaceutica vacante, l'elenco - allegato "A" - al DDG. n. 5943 del 6 giugno 2017, nella colonna riservata alle informazioni sull'indennità di avviamento riportava, per mero errore materiale, l'indicazione "NO", facendo ritenere non dovuto il pagamento;
- con decreto dirigenziale n. 11248 dell'11 ottobre 2017 si è provveduto a rettificare parzialmente, in autotutela, l'allegato "A" al Decreto dirigenziale n. 5943 del 6 giugno 2017, al fine di confermare la sussistenza dell'obbligazione di pagamento dell'indennità di avviamento in capo alle associazioni assegnatarie delle Sedi Farmaceutiche vacanti, in conformità a quanto disposto dall'art. 110 T.U.LL.SS.;

PRESO ATTO CHE le componenti dell'associazione, nella propria qualità di assegnatarie della Sede Farmaceutica sopracitata, ritenendo la condotta dell'Amministrazione Regionale suscettibile di censura in termini di legittimità, con ricorso R.G. 38/2018 hanno impugnato innanzi al TAR Calabria, per quanto di interesse, i sopracitati provvedimenti richiedendo l'ammissione dell'associazione al secondo interpello;

VISTA la sentenza del TAR Calabria n. 408 dell'8 febbraio 2018 che ha ritenuto fondato il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati nei limiti di cui sopra e disponendo l'ammissione delle ricorrenti al secondo interpello, con la seguente motivazione: «(.....) non può non rilevarsi che l'errore in cui è incorsa l'amministrazione nell'indicare che non fosse dovuta per la sede in questione l'indennità di avviamento abbia influenzato le scelte delle ricorrenti, provocando una aggiudicazione di sede per le stesse sulla base di presupposti diversi da quelli successivamente fatti emergere (.....) Va dato atto che le ricorrenti affermano che "Non potendosi infatti confermare la sede prescelta dalle ricorrenti (.....) e non potendosi dall'altra parte compromettere la posizione giuridica degli altri candidati per le legittime scelte dagli stessi operate, la alternativa possibile è quella di ammettere le ricorrenti al secondo interpello". Sulla base di tale petitum, il cui accoglimento pertanto non compromette le scelte già effettuate dagli altri candidati (con le conseguenti aggiudicazioni), il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta delle ricorrenti a poter partecipare al secondo interpello per operare una diversa scelta della propria sede (.....)»;

CONSIDERATO CHE la sentenza è immediatamente esecutiva, e che quindi, salva l'eventuale proposizione di appello, occorre dare corso agli adempimenti conseguenti al parziale annullamento dei provvedimenti impugnati;

RITENUTO necessario, ai fini della correttezza dell'azione amministrativa, e per l'effetto:

- prendere atto della sentenza del TAR Calabria n. 408/2018, che ha annullato gli atti impugnati nei limiti di cui sopra, disponendo l'ammissione delle ricorrenti al secondo interpello;
- annullare parzialmente il decreto dirigenziale n. 8131/2017, nella sola parte relativa all'assegnazione della 1^a sede farmaceutica del Comune di Isca sullo Jonio (CZ), ubicata alla Via Tommaso Campanella n. 113 sede vacante - all'associazione prot. n. 000599 - 18-02-2013 – 180 , in esecuzione della sopracitata sentenza;
- confermare, con le modifiche sopracitate, il contenuto del Decreto dirigenziale n. 8131 del 24 luglio 2017 e dell'elenco ad esso allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- ammettere l'associazione prot. n. 000599 - 18-02-2013 – 180, composta dalle Dott.sse Emanuela Gabriele (referente) e Sabrina Silvia Gabriele a partecipare al secondo interpello, al fine di poter inoltrare un nuovo ordine di preferenza, che tenga conto esclusivamente delle sedi ancora disponibili a seguito del primo interpello, per mancata preferenza/accettazione – rifiuto, e/o di quelle eventualmente resesi nel frattempo vacanti;

DATO ATTO CHE l'Ufficio competente, in esecuzione della sentenza sopra citata, ha apportato le necessarie modifiche sulla Piattaforma Informatica Unica del Ministero della Salute, tramite la funzionalità "escludi interpellato", che annulla la scelta e l'abbinamento della sede e rende possibile la partecipazione dell'associazione sopra citata al secondo interpello;

PRECISATO CHE:

- l'associazione prot. n. 000599 - 18-02-2013 – 180, composta dalle Dott.sse Emanuela Gabriele (referente) e Sabrina Silvia Gabriele, classificatasi alla posizione n. 67 della graduatoria di cui al DDG n. 5603/2017 - ai fini della scelta della sede - sarà collocata in prima posizione nel secondo interpello;
- per effetto dell'annullamento dell'assegnazione, la 1^a sede farmaceutica del Comune di Isca sullo Jonio, sopra meglio individuata, sarà inserita nell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione all'esito del secondo interpello, quale sede vacante;

VISTI

- l'art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2012;
- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la legge n. 221/1968;
- la legge n. 475/1968 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 445/2000;

- la L.R. 27 dicembre 2016, n. 43;
- la DGR n. 1/2013;
- la DGR n. 345/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 e n.192 del 31 maggio 2016;
- il DDG n.106 del 15 gennaio 2016;
- il DDG n. 8644 del 22 luglio 2016 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Giuseppina Fersini l'incarico di Dirigente del Settore 13 *“Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia Convenzionata”*;
- la D.G.R. n. 352 del 31 luglio 2017 con cui lo scrivente è stato individuato quale Dirigente Generale “ad interim” di questo Dipartimento ed il successivo D.P.G.R. n. 75 del 02 agosto 2017 di conferimento dell'incarico;
- la L.R. n.7/96 “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12 agosto 2002 n. 34 e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

Su espressa dichiarazione di regolarità amministrativa dell'atto, resa, con sottoscrizione del presente provvedimento, dal responsabile del procedimento, ai sensi della L.R. 19/2001 e ss.mm.ii. di recepimento della legge 7 agosto 1990 n. 241 *“Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

DI PRENDERE ATTO della sentenza del TAR Calabria n. 408/2018, che ha annullato gli atti impugnati nei limiti di cui sopra, disponendo l'ammissione delle ricorrenti al secondo interpello;

DI ANNULLARE parzialmente il decreto dirigenziale n. 8131/2017, nella sola parte relativa all'assegnazione della 1^ Sede Farmaceutica del Comune di Isca sullo Jonio (CZ), ubicata alla Via Tommaso Campanella n. 113 sede vacante - all'associazione prot. n. 000599 - 18-02-2013 – 180 , in esecuzione della sopracitata sentenza;

DI CONFERMARE con le modifiche sopracitate, il contenuto del Decreto dirigenziale n. 8131 del 24 luglio 2017 e dell'elenco ad esso allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI AMMETTERE l'associazione prot. n. 000599 - 18-02-2013 – 180, composta dalle Dott.sse Emanuela Gabriele (referente) e Sabrina Silvia Gabriele a partecipare al secondo interpello, al fine di poter inoltrare un nuovo ordine di preferenza, che tenga conto esclusivamente delle sedi ancora disponibili a seguito del primo interpello, per mancata preferenza/accettazione – rifiuto, e/o di quelle eventualmente resesi nel frattempo vacanti;

DI DARE ATTO CHE l'Ufficio competente, in esecuzione della sentenza sopra citata, ha apportato le necessarie modifiche sulla Piattaforma Informatica Unica del Ministero della Salute, tramite la funzionalità *“escludi interpellato”*, che annulla la scelta e l'abbinamento della sede e rende possibile la partecipazione dell'associazione sopra citata al secondo interpello;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a:

- Dott.ssa Emanuela Gabriele, referente dell'associazione;
- Ministero della Salute – Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (CZ)

- Ordine Provinciale dei farmacisti di Catanzaro;
- Comune di Isca sullo Jonio (CZ);

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente atto sul B.U.R.C. ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

COPPOLETTA CARLA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FERSINI GIUSEPPINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

ZITO BRUNO
(con firma digitale)